



Al Magnifico Rettore
Prof. Giuseppe Novelli

Al Direttore Generale
Dr. Giuseppe Colpani

Al Dirigente della V Divisione
Ing. Domenico Genovese

LORO SEDI

Oggetto: Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione in base all'art. 11 del DI 14.12.18, n. 135 coordinato con legge di conversione n.12/11.02.19

Premesso che:

- la circolare MEF del 22 maggio 2018 n.18 relativa al Conto Annuale 2017 inserisce “una specifica voce riferita agli effetti sul Fondo nella quale vanno esposte, in corrispondenza della stipula definitiva di ciascun CCNL e della conseguente efficacia contrattuale, le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposte dal contratto collettivo nazionale di lavoro”. (pag.167 e pag. 169, Allegato alla circolare MEF n. 18/2018). Il calcolo di tali risorse, nella costituzione del fondo accessorio 2018, tiene conto delle progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio, dei differenziali del personale cessato e dei passaggi di categoria.
- Con la pronuncia 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018, la Corte dei Conti, sez. Autonomie, in merito all’analogia fattispecie riferita al CCNL Funzioni locali, ha chiarito che le risorse che il CCNL ha destinato all’incremento del Fondo risorse decentrate trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, non determinano gli effetti finanziari espansivi che la norma dell’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017 è tesa a inibire.
- Sulla medesima materia, l’articolo 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 dispone che il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (riforma cosiddetta “Madia”), non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il dispositivo del decreto, dunque, conferma il ricordato orientamento della Corte dei Conti, sez. Autonomie.
- Tale deroga normativa, peraltro, è già prevista dalla riforma cosiddetta “Madia”, rilevabile dalla “Relazione illustrativa atto del Governo n. 393 (d.lgs 75/2017), laddove dispone al comma 2 che “nelle more “ delle finalità attuate tramite i contratti collettivi nazionali, l’ammontare complessivo



delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 60), dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Considerato che:

- In riferimento al CCNL 2016-18, la nuova base di calcolo è il fondo 2017 consolidato e certificato (al lordo dell'eventuale taglio disposto dal decreto legislativo 75/2017).
- Relativamente al limite 2016, nel caso di contabilità al lordo PEO, tale limite va ricalcolato virtualmente e aumentato con i nuovi valori delle posizioni economiche, altrimenti i differenziali subiscono il taglio di cui sopra, in quanto viene contabilizzato in PEO più di quanto presente prima del nuovo contratto e l'aumento contrattuale risulta finanziato con il taglio all'accessorio.
- Il fondo 2016 e 2017 va anche ricalcolato virtualmente, aumentandolo in risorse variabili con il maggior differenziale derivante dalle cessazioni di tali anni, da riportare anche sul 2018.
- Così costituito, il fondo B-C-D, insieme al fondo EP, è soggetto al taglio Madia se supera il limite 2016 (ricalcolato). Il limite va verificato sulla somma dei fondi e il taglio deve essere imputato singolarmente ai fondi virtualmente ricalcolati sulla base delle nuove regole contrattuali.

Tanto premesso e considerato, si chiede che codesta Amministrazione proceda, attraverso un atto di autotutela amministrativa, a ricalcolare correttamente l'ammontare del fondo per l'anno 2016 e per l'anno 2017, con conseguente effetti sul fondo degli anni futuri (2018 e 2019) che, altrimenti, risulterebbero sottostimati nella parte cosiddetta "stabile".

Si allega tavola sinottica dell'art. 11 del DL 14.12.18, n. 135, coordinato con legge di conversione n.12/11.02.19.

Cordiali saluti.

Roma, 03.07.2019

Anna Maria Surdo
RSU-USB